



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE n. 17 del 27.07.2023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA EX ART. 4.5 DELLA DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2022/2025**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **luglio** con inizio alle ore **19.30** in forma mista, ai sensi dell'art. 2 lett. a) dell'Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale "Disciplina delle sedute in videoconferenza", approvata con deliberazione C.C. n. 16 del 15/03/2022 e in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione.

All'appello risultano:

SPAGGIARI ALESSANDRO	Presente	BRESCIANI MARIA GRAZIA	Presente
AVEROLDI ISABELLA	Presente	ROSSATO LUCA	Presente
BERTELLI ROBERTA	Presente	AMADORI CHIARA	Presente in modalità videoconferenza
SCAPPINI MAURO	Presente	MININI MARIO	Presente
BONATI ELIA	Presente		
DELFINO SOFIA	Presente		
SARTORI STEFANO	Presente		

Totali Presenti: 11

Totali assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, **Dr. Roberto Minarelli**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro Spaggiari**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 17 del 27.07.2023

Oggetto: **APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA EX ART. 4.5 DELLA DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2022/2025**

Illustra il Sindaco ripercorrendo brevemente le premesse della delibera in oggetto relativa alla approvazione della revisione straordinaria infra-periodo del PEF 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dando atto che l'instabilità dei prezzi e l'aumento dei costi infra-periodo ha determinato la necessità da parte di Garda Uno s.p.a di adeguare il PEF integrandolo con i dati forniti dal Comune e che ciò comporta una necessaria revisione delle tariffe.

Dopodiché, in assenza di interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICORDATO che originariamente la TARI era una delle tre componenti dell'imposta unica comunale "I.U.C." (insieme all'IMU e alla TASI) e che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la cosiddetta imposta unica per le componenti IMU e TASI ma non la TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, in data 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, in particolare, l'allegato A;

VISTE, inoltre, le delibere ARERA:

- n. 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 28/04/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025";

CONSIDERATO che:

- il metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) con cui sono stati formati i PEF previsionali 2022/2025 nella sua formulazione attuale tiene conto di una congiuntura economica che vede prezzi stabili e conseguente spinta inflazionistica quasi nulla;
- successivamente all'approvazione del PEF 2022/25 la stabilità dei costi è improvvisamente venuta a mancare: i costi energetici (gas, energia elettrica, carburanti) sono lievitati a dismisura ed i prezzi di qualsiasi materia prima o servizio ne hanno immediatamente risentito portando rapidamente l'inflazione a livelli che non si vedevano da 50 anni;

- l'instabilità dei prezzi e quindi dei costi da sostenere correlata ad una rigidità di metodo di calcolo delle risorse economiche e finanziarie a disposizione per la copertura, sta portando ad un disequilibrio economico e finanziario nelle gestioni del servizio rifiuti;
- gli strumenti previsti dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) consistono essenzialmente nella revisione straordinaria infra-periodo dei PEF nel caso di accertato squilibrio economico e finanziario della gestione, consentendo di aggiornare i costi di riferimento con l'ultimo bilancio approvato disponibile ovvero il Consuntivo 2021 e di rivedere taluni parametri al fine di rendere più coerente il costo del servizio calcolato secondo il metodo a quello effettivamente da sostenere nel corso del 2023 e anni successivi;
- il gestore del Servizio rifiuti, Garda Uno S.p.A., ha provveduto ad affidare ad una consulenza esterna di rinomata fama (Utiliteam Co srl di Milano) la verifica dell'eventuale disequilibrio economico finanziario in costanza di ricavi come calcolati ad inizio del 2022;
- dalla Relazione rilasciata a seguito di tale verifica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non è emerso il disequilibrio economico finanziario di cui al punto precedente;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, opportuno procedere alla revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico e Finanziario 2022 – 2025, ai sensi dell'art. 4.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 che così dispone: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

PRESO ATTO che i costi per i quali dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del tributo sono quelli risultanti dalla revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario 2022/2025, oggetto della presente deliberazione;

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

- allegato A) – piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti come modificato dalla revisione straordinaria oggetto del presente atto, da cui si rileva che i costi da coprire con la tariffa TARI per l'anno 2023, ammontano ad € 345.267,00;
- allegato B) – relazione di accompagnamento al PEF a seguito della revisione straordinaria infra-periodo;
- allegato C) - Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti redatta da Utiliteam Co srl con sede in Milano;
- allegato D) – dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Garda Uno S.p.A.;
- allegato E) – report di revisione e validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- allegato F) – dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale rilasciata dal Sindaco;

RILEVATO che il PEF di cui sopra:

- è stato redatto dal Gestore Garda Uno SpA secondo lo schema tipo predisposto da ARERA;
- è comprensivo dei dati di competenza del Gestore integrati con i dati forniti dal Comune;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

1) *DI DARE ATTO* che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) *DI APPROVARE* e fare propri i seguenti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale:

- allegato A) – piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti come modificato dalla revisione straordinaria oggetto del presente atto, da cui si rileva che i costi da coprire con la tariffa TARI per l'anno 2023, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ammontano ad € 345.267,00;
- allegato B) – relazione di accompagnamento al PEF a seguito della revisione straordinaria infra-periodo;
- allegato C) - Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti redatta da Utiliteam Co srl con sede in Milano;
- allegato D) – dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Garda Uno S.p.A.;
- allegato E) – report di revisione e validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- allegato F) – dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale rilasciata dal Sindaco;

3) *DI DARE ATTO* che ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato:
PRESENTI e votanti n. 11, FAVOREVOLI n. 11

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
ALESSANDRO SPAGGIARI
(Documento firmato digitalmente)

F.to Il Segretario Comunale
Dr. ROBERTO MINARELLI
(Documento firmato digitalmente)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, 28/08/2023

Il Funzionario Delegato
Silvia Donatini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente il giorno 28/08/2023 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Soiano del Lago, lì 28/08/2023

F.to Il Segretario Comunale
Dr. ROBERTO MINARELLI
(Documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

Esecutiva ai sensi dell'art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soiano del Lago, lì

F.to Il Segretario Comunale
Dr. ROBERTO MINARELLI
(Documento firmato digitalmente)